

AVVISO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI INNOVAZIONE

- *RISCONTRO AI QUESITI EMERSI DURANTE GLI INCONTRI DI LAVORO CON I BENEFICIARI* -

1. Domanda: Esiste la possibilità di costituzione di Fondazione (come nel caso dei Centri Nazionali) o altra modalità che esuli dall'art. 17 d.lgs. n. 175/2016 in considerazione della finalità di ricerca per cui verrà costituita la PPP? Laddove si possa fare, quali sono le procedure da effettuare?

Risposta: È da escludersi la possibilità di costituire una fondazione e, in ogni caso, di ricorrere a qualsiasi altra forma di gestione per la realizzazione del progetto finanziato che esuli dalle disposizioni di cui all'art. 17 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. A tale riguardo, l'art. 2, comma 4, del Disciplinare, Allegato 2 al decreto di concessione del finanziamento prevede gli unici due modelli organizzativi cui il partenariato pubblico-privato deve conformarsi, ossia:

(i) il partenariato c.d. contrattuale ai sensi degli artt. 180 e seguenti del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

oppure, in alternativa,

(ii) il partenariato c.d. istituzionalizzato (società a partecipazione mista pubblico-privata) ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Sono esclusi schemi operativi diversi da quelli sopra indicati.

2. Domanda: Nel caso si proceda con un PPP istituzionalizzato, l'Università è vincolata alla costituzione di una società mista pubblico-privata di cui al d.lgs. 175/2016 che risulterebbe di conseguenza obbligata al rispetto del codice appalti per i suoi affidamenti futuri?

Risposta: Come specificato dall'art. 2, comma 4, del Disciplinare, Allegato 2 al decreto di concessione del finanziamento, l'operazione di partenariato pubblico-privato, laddove venga strutturata secondo la tipologia del partenariato c.d. istituzionalizzato, dovrà essere conforme al modello di cui articolo 17 del d.lgs. n. 175/2016, rubricato *Società a partecipazione mista pubblico-privata*

Le società miste disciplinate dall'articolo 17 del d.lgs. 175/2016 non sono obbligate al rispetto del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti) per i futuri affidamenti solo qualora non siano organismi di diritto pubblico e ricorrano le specifiche condizioni previste dal comma 6 del medesimo articolo 17.

3. Domanda: Una volta selezionato/i il/i socio/i privato/i e costituita la società mista, con riferimento a quest'ultima trova applicazione la disciplina di cui al d.lgs. n. 50/2016 in tema di società di progetto?

A tal fine si chiede di chiarire se, così come previsto ai sensi dell'art. 184 c. 2 del d.lgs. 50/2016 per le società di progetto, l'opera o il servizio si intendono realizzati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalla società di progetto ai propri soci.

Risposta: Con riferimento al quesito posto tiene a distinguersi la figura della società a partecipazione mista pubblico-privata, cui si applicano le regole del D. lgs. 175/2016, dalla società di progetto, regolata dall'art. 184 del D.lgs. n. 50/2016, che, invece, attiene alla tipologia di partenariato c.d. contrattuale e non contempla, nella qualità di socio, anche il Soggetto pubblico. La società a partecipazione mista pubblico-privata trova la propria disciplina nell'art. 17 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175; pertanto, l'attività a questa affidata a seguito della gara a doppio oggetto (i.e., la gara avente ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della

partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista) è da considerarsi, nella sostanza, aggiudicata al partner privato selezionato con detta gara, al quale sono attribuiti sia la qualità di socio sia i compiti operativi.

Ne discende che il socio privato selezionato con la gara a doppio oggetto può realizzare le attività affidate alla società a partecipazione mista pubblico-privata.

4. Domanda: La costituzione di un PPP c.d. istituzionalizzato prevede la selezione dei soci privati della società mista pubblico-privata a seguito di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. È possibile inserire un'apertura nell'atto costitutivo in cui si prevede l'ingresso di nuovi soci con aumento di capitale dopo la costituzione della società? Anche nel periodo in cui c'è il finanziamento pubblico (i.e. durante il periodo 2022-2026)?

Risposta: Posto che la domanda fa riferimento a "l'ingresso di nuovi soci con aumento di capitale", si assume che essa contempra l'ipotesi in cui un nuovo socio privato si "aggiunga" al socio privato selezionato all'esito della procedura ad evidenza pubblica e non si sostituisca allo stesso.

Sulla base di tali assunti, si precisa che l'ingresso di ulteriori soci rispetto al socio selezionato mediante la gara a doppio oggetto è consentito purché gli stessi siano scelti mediante procedura di evidenza pubblica. In tal caso si ritiene necessaria anche una valutazione preliminare del ruolo da svolgersi da parte del nuovo socio privato in considerazione della modifica dell'originario affidamento.

Da ultimo, si precisa che i vincoli temporali dettati dall'Avviso non incidono su tale questione, né incidono sulla natura giuridica della società e le regole che essa deve seguire per eventuali modifiche inerenti alla compagine societaria.

5. Domanda: Quali sono le modalità di cessione delle partecipazioni e i tempi di uscita dei soci? Oltre le eventuali previsioni contenute nella convenzione, quali sono le previsioni di legge che disciplinano l'uscita anticipata dei soci?

Risposta: La risposta alla domanda dipende dalla forma di partenariato che si è deciso di utilizzare e, dunque, dalla tipologia di società cui si fa riferimento:

- (i) nel caso di una società di progetto costituita ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nell'ambito di un partenariato c.d. contrattuale, la disciplina dell'eventuale uscita anticipata dalla società deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 184, il quale prevede che sia il contratto di concessione a stabilire le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'infrastruttura;

Un esempio dell'applicazione di tale disposizione normativa si rinviene nel contratto standard per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche approvato congiuntamente dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (Delibera n. 1116 del 22 dicembre 2020) e dalla Ragioneria generale dello Stato (Determina n. 1 del 5 gennaio 2021), in

- particolare all'art. 7, concernente il "Mutamento della compagine sociale della società di progetto";
- (ii) nel caso di una società a partecipazione mista pubblico-privata costituita ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 nell'ambito di un partenariato c.d. istituzionalizzato, invece, i meccanismi di cessione delle quote e di durata della partecipazione privata seguono la normativa propria del Codice civile in materia di società, laddove non derogata dal D. Lgs. n. 175/2016. Dalla lettura combinata della norma di riferimento con l'art. 10 del medesimo decreto si ritiene che la cessione della quota del socio privato debba, in ogni caso, avvenire con l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, tanto al fine di non determinare ingiustificate disparità di trattamento con il socio pubblico e per non vanificare il principio della selezione del socio privato mediante la gara a doppio oggetto, di cui al comma 1 dell'art. 17 in parola.

Si tiene a precisare, da ultimo, che i vincoli temporali dettati dall'Avviso non incidono sulla natura giuridica della società e le regole che essa deve seguire per modifiche inerenti alla compagine societaria.

6. Domanda: Quali sono le modalità di partecipazione di altri soggetti pubblici alla operazione di partenariato pubblico-privato, nel caso di un partenariato istituzionalizzato?

Risposta: Con riferimento alle modalità di partecipazione di altri soggetti pubblici all'operazione di PPP sono configurabili le seguenti fattispecie:

1. partecipazione di un soggetto pubblico in qualità di socio della società mista:
 - i. se il soggetto sia un soggetto pubblico in senso proprio (es. altre Università) la sua partecipazione in coerenza con le modalità previste dall'art. 4, comma 2 lett. c), e dall'art. 5, del d.lgs. n. 175/2016, non prevede il ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica. La sua partecipazione dovrà essere evidenziata nella bozza di statuto o negli atti allegati alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato;
 - ii. quando il soggetto sia un organismo di diritto pubblico, la sua partecipazione dovrà avvenire attraverso la selezione indetta per l'individuazione del socio privato;

Nelle ipotesi richiamate il contributo rientra nella quota "pubblica" e dunque va a detrimento del 49% del contributo alla spesa da erogarsi al beneficiario da parte del MUR.

2. il soggetto pubblico non partecipa in qualità di socio: il soggetto pubblico può essere coinvolto nell'operazione tramite forme di accordo, con il Soggetto pubblico beneficiario dell'Avviso, quali l'accordo di collaborazione ex art. 15 l. n. 241/90 (o l'accordo di cooperazione orizzontale tra amministrazioni ex art. 5, comma 6 D. Lgs. n. 50/2016).

Si evidenzia, infine, che la partecipazione dell'ulteriore soggetto pubblico non può mai risolversi in una elusione dell'art. 4 dell'Avviso per il quale la proposta progettuale, come chiarito con Faq 1.11 pubblicata su gea.mur.gov.it, deve essere presentata da un solo soggetto tra quelli indicati all'art. 4, comma 1, dell'Avviso, tale soggetto essendo il solo beneficiario delle agevolazioni.

7. Domanda: Chi mantiene la proprietà dei beni acquistati dalla società mista pubblico-privata?

Risposta: Si conferma che la proprietà dei beni è della società mista pubblico-privata costituita ai sensi dell'art. 17 D. lgs. n. 175/2016. Si rimanda, in particolare, all'art. 17, comma 3, del citato Decreto nel quale è stabilito che la durata della partecipazione privata alla società non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione.

8. Domanda: In caso di società mista pubblico-privata, l'acquisto delle apparecchiature e i diversi flussi di cassa devono essere obbligatoriamente eseguiti dal soggetto proponente?

Risposta: Si premette che i costi considerati ammissibili sono esclusivamente quelli rientranti nelle categorie individuate dall'art 7, comma 1, del D.D. n. 3265/2021, coerentemente con la finalità dallo stesso perseguita indicata all'art. 5. In particolare, l'art 7, co. 1, lettera b) considera ammissibili i costi di acquisto relativi alla strumentazione scientifica, apparecchiature e macchinari di ricerca e loro accessori "*chiavi in mano*", ovvero i componenti per la realizzazione di una loro parte auto-consistente.

In riferimento al soggetto che sostiene la spesa, si rappresenta che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dell'Avviso, sono considerate ammissibili le spese direttamente sostenute dal soggetto attuatore, ovvero, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 63, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, dal partner privato, in linea con il Regolamento (UE) n. 651/2014 e con l'Allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198/01, per quanto applicabili. Analogamente, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del citato Regolamento (UE) n. 1060/2021, le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere, tra le altre, la forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti. Per partner privato si può intendere l'operatore economico selezionato nel rispetto della normativa europea e nazionale per attuare l'operazione di partenariato, la società di progetto eventualmente costituita mediante un partenariato c.d. contrattualizzato e la società mista nel caso di partenariato istituzionalizzato.

9. Domanda: Qualora il PPP intenda avvalersi di fornitori per l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, materiale, attività di progettazione/gestione, i partner del PPP possono essere annoverati tra i fornitori?

Risposta: Le risorse destinate al cofinanziamento da parte del privato potranno essere anche in natura (oltre che finanziarie), fermo restando che tali eventuali contributi in natura sono considerati ammissibili al sostegno fino a un massimo del 20% del totale dei costi ammissibili, secondo quanto disposto dall'art. 67, comma 1, del Regolamento n. 1060/2021/UE (cfr., art. 6, comma 3, dell'Avviso). Si ricorda, inoltre, che sono esclusi i costi di personale per lavori in economia, l'auto-fatturazione e la fatturazione reciproca nell'ambito del partenariato pubblico-privato (cfr., art. 7, comma 8, dell'Avviso).

Con specifico riferimento all'ipotesi del partenariato c.d. istituzionalizzato ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, si consideri che (i) la società a

partecipazione mista pubblico-privata può affidare l'attività oggetto del contratto in via diretta al proprio socio privato selezionato con la gara a doppio oggetto (cfr., risposta alla domanda n. 3) e (ii) l'affidamento di attività a favore di soggetti terzi da parte della società a partecipazione mista pubblico-privata è disciplinato dal comma 6 del citato art. 17 (cfr., risposta alla domanda n.2).

10. Domanda: Lo staff del progetto (manager, personale ausiliario) può essere assunto direttamente dalla società mista e rendicontato dall'università nell'ambito del progetto stesso?

Risposta: Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dell'Avviso, sono considerate ammissibili le spese direttamente sostenute dal soggetto attuatore, ovvero, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 63, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, dal partner privato, in linea con il Regolamento (UE) n. 651/2014 e con l'Allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198/01, per quanto applicabili. Pertanto, la spesa relativa alla assunzione del Manager dell'Infrastruttura è sostenibile anche dal soggetto privato in accordo alla previsione di cui all'art. 7, comma 1 dell'Avviso, fermo restando che, ai sensi dell'art. 7, comma 3 dell'Avviso, le spese relative al personale manageriale devono intendersi riferite al solo personale assunto ad hoc per l'iniziativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e sono ammesse - in ragione della particolare e rilevante qualificazione del profilo professionale richiesto, essenziale a concorrere al buon esito delle iniziative progettuali - fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per progetto (l'importo deve intendersi riferito all'intera durata del progetto).

11. Domanda: È compatibile con le finalità e le previsioni dell'Avviso lo svolgimento di una procedura di gara suddivisa in lotti per la finalizzazione della operazione di partenariato pubblico-privato?

Risposta: Stante quanto precisato al comma 2 dell'art. 5 dell'Avviso, che prevede, per il caso delle Infrastrutture distribuite, che le stesse operino con unicità statutaria e di conduzione scientifica, garantendo un'unica interfaccia con gli utenti, nello svolgimento di una procedura per la scelta del partner privato per lotti si rilevano criticità con riferimento alla unitarietà dell'operazione di partenariato pubblico-privato, atteso che, ai fini dell'Avviso, il partenariato debba essere inteso come uno ed uno solo.

12. Domanda: È necessario seguire specifiche procedure che permettano di valorizzare economicamente il contributo in natura?

Risposta: Le risorse destinate al cofinanziamento potranno essere finanziarie e in natura come previsto dall'art. 6, comma 3 dell'Avviso. Rimane inteso che gli eventuali contributi in natura sono considerati ammissibili al sostegno, fino a un massimo del 20% (venti per cento) del totale dei costi ammissibili, secondo quanto disposto dall'articolo 67, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Maggiori informazioni in ordine alle spese ammissibili e alla documentazione da fornire come giustificativo verranno indicate nelle Linee guida di rendicontazione, in corso di elaborazione.

13. Domanda: Il partner privato potrà acquistare strutture e attrezzature e metterle a disposizione della società mista? In tal caso possono essere rendicontate come costi sul progetto stesso? Nel caso, con quali modalità?

Risposta: Il partner privato potrà acquistare strutture e attrezzature e metterle a disposizione della società mista in forza di idoneo e adeguato titolo giuridico, secondo le condizioni previste nell'ambito dell'operazione di partenariato pubblico-privato. Resta inteso che qualora il soggetto privato voglia considerare tale acquisto come quota del proprio cofinanziamento, lo stesso sarà soggetto alle previsioni di cui all'art. 6, comma 3, dell'Avviso. Quanto innanzi nel rispetto dell'art. 7 del D.D. n. 3265/2022. Con riferimento alle modalità di rendicontazione, le stesse verranno indicate nelle Linee guida di rendicontazione, in corso di elaborazione.

14. Domanda: Il co-finanziamento da privati "non-soci" è possibile?

Risposta: Il privato esterno alla operazione può cofinanziare l'iniziativa. Rimane inteso che il suo contributo non rientra nel computo delle percentuali 49% - 51% e nella rendicontazione delle spese ammissibili ai fini dell'Avviso (v. art. 6, co. 2 dell'Avviso).

15. Domanda: La rendicontazione dei costi e i relativi giustificativi che il soggetto attuatore deve produrre nei confronti del MUR riguarda solo il 49% o anche il 51% di finanziamento dei privati?

Risposta: La rendicontazione dei costi e i relativi giustificativi che il soggetto attuatore deve produrre nei confronti del MUR devono riguardare la totalità delle spese sostenute. Maggiori informazioni in ordine alle spese ammissibili e alla documentazione da fornire come giustificativo verranno indicate nelle Linee guida di rendicontazione, in corso di elaborazione.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 7, comma 1 dell'Avviso sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti dal soggetto attuatore, ovvero, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 63, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, dal partner privato, in linea con il Regolamento (UE) n. 651/201 e con l'Allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198/01, per quanto applicabili.

16 Domanda: Il Partenariato per innovazione ai sensi dell'art. 65 del Codice rientra tra le forme ammissibili di PPP secondo le previsioni dell'avviso?

Risposta: Il partenariato per l'innovazione di cui all'art. 65 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non può essere annoverato fra le tipologie di partenariato c.d. contrattuale di cui agli artt. 180 e seguenti del medesimo decreto legislativo.

Ne consegue che - stante la previsione di cui all'art. 2, comma 4, del Disciplinare - l'istituto in esame non rientra fra le forme di gestione consentite.

17. Domanda: Ci sono indicazioni specifiche da parte del Ministero sulle forme societarie che possono essere adottate? Ci sono indicazioni specifiche in merito alla distribuzione degli utili?

Risposta: L'Avviso di cui al D.D. n. 3265 del 28.12.2021 affida agli accordi tra le parti la definizione delle caratteristiche della operazione di PPP, le quali potranno essere

individuare sulla base delle peculiarità della iniziativa, fermo restando il rispetto della vigente normativa. In particolare, in tema di società a partecipazione mista pubblico-privata (c.d. PPP istituzionalizzato) la disciplina generale è contenuta nell'art. 17 D. lgs. n. 175/2016. L'art. 3, comma 1, di cui al citato Testo Unico specifica le tipologie di società nelle quali è ammessa la partecipazione pubblica: *"Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*.

In ordine alla distribuzione degli utili si rimanda alla normativa propria del Codice civile in materia di società, laddove non derogata dal d. lgs. 175/2016.

18. Domanda: La proprietà delle attrezzature e delle strutture di proprietà di soggetti pubblici e privati diversi dal soggetto proponente, che ne disporrà ai fini dell'iniziativa, rimane in capo al soggetto proponente?

Risposta con Faq. 2 - "Giornata di lavori del 29 luglio 2022. Riscontro ai quesiti": La proprietà di strutture e attrezzature rimarrà in capo ai soggetti, pubblici o privati, che le hanno rese disponibili nell'ambito dell'operazione di Partenariato pubblico-privato. Resta inteso che il soggetto proponente dovrà disporre, in forza di idoneo e adeguato titolo giuridico, di tali strutture e attrezzature secondo le condizioni previste nell'ambito dell'operazione di partenariato pubblico-privato.

19. Domanda: È possibile modificare la lista delle apparecchiature rispetto a quanto previsto in sede di caricamento della proposta? In che misura e con che tempistiche?

Risposta: Le attività e il piano dei costi, già indicati negli Allegati al Decreto di concessione, potranno essere modificati come previsto dall'art. 15 dell'Avviso n. 3265/2021. In merito alla procedura da seguire è disponibile una sezione *ad hoc* per le variazioni di progetto sulla piattaforma GEA. L'Ufficio recepirà la variazione con idoneo provvedimento quando la stessa sia accoglibile ai sensi dell'art. 15 dell'Avviso.

20. Quesito: È possibile modificare il modello di PPP o la forma societaria previsti nella proposta (ad es. da PPP istituzionalizzato a contrattuale o da SCARL a SRL)?

In quale momento dovrà essere comunicata questa variazione?

Risposta: La modalità di PPP, già indicata nell'Allegato 1 del Decreto di concessione, potrà essere modificata come previsto dall'art. 15 dell'Avviso n. 3265/2021. In merito alla procedura da seguire, è disponibile una sezione *ad hoc* per le variazioni di progetto sulla piattaforma GEA. L'Ufficio recepirà la variazione con idoneo provvedimento quando la stessa sia accoglibile ai sensi dell'art. 15 dell'Avviso.

21. Domanda: Il contributo pubblico del 49% può essere trasferito interamente alla società mista / al partner privato che sosterrà tutti i costi ammessi?

Risposta: Le iniziative sono ammesse all'agevolazione nella forma del contributo alla spesa. Le modalità di erogazione del contributo sono indicate nell'art. 14 dell'Avviso. Nello specifico, in esito alle verifiche tecnico-scientifiche e

amministrativo-contabili il Ministero, in base al conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati ai milestones e target associati all'intervento PNRR di riferimento, ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dal decreto di concessione del finanziamento, dispone le erogazioni del contributo pubblico in favore del soggetto attuatore.

22. Domanda: L'elenco degli spazi indicati in proposta può essere considerato indicativo nel rispetto del vincolo del 40% di allocazione del budget al Sud?

Risposta: Le sedi, già indicate negli Allegati al Decreto di concessione, potranno essere modificate come previsto dall'art. 15 dell'Avviso n. 3265/2021. In merito alla procedura da seguire sarà disponibile una sezione *ad hoc* per le variazioni di progetto sulla piattaforma GEA. L'Ufficio riceverà la variazione con idoneo provvedimento quando la stessa sia accoglibile ai sensi dell'art. 15 dell'Avviso.

23. Quesito: Si chiede se, tenuto conto che nell'impostazione del partenariato pubblico privato istituzionalizzato si è considerata l'ipotesi che le spese per la realizzazione dell'infrastruttura siano poste a carico prevalentemente della costituenda società, che in quanto tale non potrà rendicontare l'IVA, l'ente attuatore sarà tenuto a presentare una variazione del quadro economico nel caso l'ipotesi si concretizzi, all'esito della positiva scelta del socio e dell'approvazione del progetto presentato, con il PEF relativo.

Risposta: Le attività e il piano dei costi, già indicati negli Allegati al Decreto di concessione, potranno essere modificati come previsto dall'art. 15 dell'Avviso n. 3265/2021. In merito alla procedura da seguire è disponibile una sezione *ad hoc* per le variazioni di progetto sulla piattaforma GEA. L'Ufficio riceverà la variazione con idoneo provvedimento quando la stessa sia accoglibile ai sensi dell'art. 15 dell'Avviso.

24. Quesito: Rispetto alle tempistiche con cui verrà trasferito al Soggetto beneficiario il contributo PNRR pari al 49% dei costi, potete confermare se il piano dei pagamenti allegato al decreto di concessione preveda che le tranche vengano erogate come anticipo rispetto all'obiettivo intermedio da raggiungere oppure a rendiconto delle spese sostenute?

Rispetto alle tempistiche con cui verrà trasferito al Soggetto beneficiario il contributo PNRR pari al 49% dei costi, potete chiarire se i trasferimenti avverranno a seguito delle rendicontazioni delle spese sostenute (e quindi ogni due mesi, come definito all'art.4 del Disciplinare di concessione delle agevolazioni) oppure se avverranno a seguito del completamento degli obiettivi intermedi (e quindi secondo il cronoprogramma riportato nell'Allegato 4 - Piano dei pagamenti)?

Risposta: Le iniziative sono ammesse all'agevolazione nella forma del contributo alla spesa. Le modalità di erogazione del contributo sono indicate nell'art. 14 dell'Avviso. Nello specifico, in esito alle verifiche tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili, il Ministero, in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dal decreto di concessione del finanziamento, dispone le erogazioni del contributo pubblico in favore del soggetto attuatore sulla base delle spese effettivamente rendicontate e dei risultati raggiunti nel bimestre di riferimento.

25. Quesito: Il 10% dell'importo agevolato che verrà erogato a titolo di anticipazione, verrà riassorbito interamente con la prima tranche di pagamento delle spese rendicontate oppure verrà scalato in proporzione su ogni tranche di pagamento?

Risposta: Si conferma che le erogazioni successive alla prima copriranno l'intero importo rendicontato.